

# *COMUNE DI FANO*

*Provincia di Pesaro e Urbino*



## **REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA CURA , LA RIGENERAZIONE ED UNA FRUIZIONE PARTECIPATA DEI BENI COMUNI URBANI**

approvato con deliberazione  
del Consiglio Comunale n.113 in data 24.06.2015

# INDICE

<b><u>CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI</u></b>	3
<i>Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione</i>	3
<i>Art. 2 – Definizioni</i>	3
<i>Art. 3 – Principi generali</i>	4
<i>Art. 4 – Individuazione dei beni comuni e degli spazi pubblici</i>	5
<i>Art. 5 – I cittadini attivi</i>	5
<i>Art. 6 – Accordi di collaborazione</i>	6
<i>Art. 7 – Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici</i>	7
<i>Art. 8 – Promozione della creatività urbana e della fruizione temporanea</i>	7
<b><u>CAPO II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE</u></b>	7
<i>Art. 9 – Disposizioni generali</i>	7
<i>Art. 10 – Proposte di collaborazione</i>	8
<b><u>CAPO III – INTERVENTI DI CURA E RIGENERAZIONE DI SPAZI PUBBLICI</u></b>	9
<i>Art. 11 – Interventi di cura occasionale</i>	9
<i>Art. 12 – Gestione condivisa di spazi pubblici</i>	9
<i>Art. 13 – Interventi di rigenerazione di spazi pubblici</i>	9
<b><u>CAPO IV – INTERVENTI DI CURA E RIGENERAZIONE DI EDIFICI</u></b>	10
<i>Art. 14 – Individuazione degli edifici</i>	10
<i>Art. 15 – Gestione condivisa di edifici</i>	11
<b><u>CAPO V – FORME DI SOSTEGNO</u></b>	11
<i>Art. 16 – Forme di sostegno-Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali</i>	11
<i>Art. 17 – Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale</i>	11
<i>Art. 18 – Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti</i>	12
<i>Art. 19 – Autofinanziamento</i>	12
<i>Art. 20 – Forme di riconoscimento per le azioni realizzate</i>	12
<b><u>CAPO VI – COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE</u></b>	13
<i>Art. 21 – Comunicazione collaborativa</i>	13
<i>Art. 22 – Strumenti per favorire l'accessibilità delle opportunità di collaborazione</i>	13
<i>Art. 23 – Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione</i>	13
<b><u>CAPO VII – RESPONSABILITA' E VIGILANZA</u></b>	14
<i>Art. 24 – Prevenzione dei rischi</i>	14
<i>Art. 25 – Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità</i>	14
<i>Art. 26 – Tentativo di conciliazione</i>	15
<b><u>CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</u></b>	15
<i>Art.27 – Clausole interpretative</i>	15
<i>Art.28 – Monitoraggio</i>	15
<i>Art.29 – Entrata in vigore</i>	15

**CAPO I - Disposizioni generali**  
**Art. 1**  
**(Finalità ed ambito di applicazione)**

1. Il presente regolamento disciplina le forme di collaborazione dei cittadini residenti a Fano con l'amministrazione comunale per la cura e la rigenerazione dei beni **comuni urbani**, in attuazione agli artt. 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 Costituzione e degli artt. 46 e ss. dello Statuto Comunale.
2. Le disposizioni si applicano ordinariamente nei casi in cui l'intervento dei cittadini per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani risponda alla sollecitazione dell'amministrazione comunale o sia proposto spontaneamente.
3. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa, quali accordi o convenzioni.
4. L'amministrazione comunale, con il presente regolamento intende:
  - a) coinvolgere la cittadinanza nella gestione, tutela e valorizzazione dei beni comuni;
  - b) sensibilizzare i cittadini, singoli o associati, all'importanza della tutela dei beni comuni e, quindi, di tutto l'ambiente comunale;
  - c) creare, attraverso processi di partecipazione attiva della cittadinanza, occasioni di aggregazione sociale che possano favorire i rapporti interpersonali e la conoscenza dei valori dei beni comuni e stimolare ed accrescere il senso di appartenenza alla comunità di Fano.
5. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

**Art. 2**  
**(Definizioni)**

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
  - a) **Beni comuni urbani:** i beni, materiali, immateriali che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo comma Costituzione, per dividerne la responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva.
  - b) **Comune o Amministrazione:** il Comune di Fano nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
  - c) **singoli cittadini attivi: tutti i soggetti singoli** che dichiarino interesse per la cura e la rigenerazione dei beni comuni senza fini di lucro;
  - d) **cittadini riuniti in libere forme associative iscritti nell'Albo Comunale delle forme associative** previsto dall'art. 50 dello Statuto comunale che ammette tutte le associazioni aventi finalità non in contrasto con la Costituzione e non aventi fini di lucro;
  - e) **cittadini attivi associati o comunque riuniti in formazioni sociali:** organismi iscritti in Albi nazionali o Albi regionali, purché abbiano vocazione sociale, che si attivano per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento;
  - f) **cittadini attivi costituiti in imprese e/o attività economiche –commerciali:** che dichiarino espressamente di agire, nel caso specifico di richiesta di proposta di collaborazione per un bene comune, **senza alcuna finalità di lucro, con finalità di liberalità.**

**Tutti i cittadini, singoli o legali rappresentanti di libere forme associative o di associazioni, per poter concludere un Accordo di collaborazione con l'Amministrazione comunale devono possedere tutti i requisiti che l'art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 richiede per poter contrarre con la P.A.**

- d) Proposta di collaborazione:** la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi o dai rappresentanti delle associazioni o delle imprese sopra indicate, volta a proporre interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.
- e) Accordo di collaborazione:** il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani, da formalizzarsi ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241 del 1990 e s.m.i..
- f) Interventi di cura:** interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.
- g) Interventi di abbellimento intesi come “nuova forma di espressione giovanile”** che si concretizzano in attività di graffitiamo o street arts in genere (es, murales, disegni, scritte, ecc.) su di proprietà comunale (es. muri di recinzione, muri/facciate di immobili, ecc.), tenuto conto di quanto previsto nei regolamenti comunali sul colore, sul decoro urbano o in altri specifici regolamenti.
- h) Gestione condivisa:** interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall'amministrazione con carattere di continuità e di inclusività., nel rispetto della vigente normativa.
- i) Interventi di rigenerazione:** interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni, tramite metodi di co - progettazione, nel rispetto di quanto prevede la normativa vigente, di processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali, ampi e integrati, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nella città e per i quali si possano concludere Accordi di ampia durata pluriennale.
- j) Spazi pubblici ed edifici pubblici:** aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico, immobili pubblici di proprietà comunale.

### **Art. 3** **(Principi generali)**

- 1.** La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:
- a) Fiducia reciproca:** ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione comunale di Fano e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.
- b) Pubblicità e trasparenza:** l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.
- c) Responsabilità:** l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.
- d) Inclusività e apertura:** gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività.
- e) Sostenibilità:** l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali.
- f) Proporzionalità:** l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.
- g) Adeguatezza e differenziazione:** le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a

seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale.

**h) Informalità:** l'amministrazione basa la propria attività, favorendo le relazioni con i cittadini, precisando che debbano avvenire nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò sia previsto dalla legge e/o per garantire la parità di trattamento e imparzialità. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dal Codice etico e di integrità degli amministratori del Comune di Fano, dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.

#### **Art. 4**

##### ***(Individuazione dei beni comuni e degli spazi pubblici)***

1. L'Amministrazione comunale, con deliberazione di Giunta Comunale, su proposta del settore patrimonio – sentiti gli altri settori interessati (es. verde pubblico -viabilità- demanio- ambiente- politiche giovanili, cultura, turismo, servizi sociali, servizi alla persona, ecc.), entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, individuerà e renderà noto, sul proprio sito istituzionale, i **beni comuni urbani** e **gli spazi pubblici** di cui al precedente art.2 sui quali potranno essere consentiti ai cittadini attivi, interventi di cura e di rigenerazione.

Accanto ad ogni bene o spazio individuato sarà **cura dell'Amministrazione indicare le finalità che si intendono perseguire, ivi comprese quelle che possano configurarsi come espressioni artistiche di graffittismo e street arts.**

Prioritariamente, tra gli **immobili di proprietà comunale**, potranno essere individuati anche **edifici appartenenti al patrimonio disponibile, in stato di parziale o totale disuso o deperimento** e che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, non rispondono più a finalità istituzionali e si possono prestarsi, pertanto, ad interventi di cura e rigenerazione da realizzarsi mediante Accordi di collaborazione tra cittadini e Comune.

**2. La periodica ricognizione** degli edifici in stato di parziale o totale disuso è promossa con procedure trasparenti, aperte e partecipate, in accordo con le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 .

**3:** Nell'individuazione di tali beni comuni e di tali spazi, l'Amministrazione comunale dovrà considerare ogni aspetto legato alla natura del bene, alla posizione, alla superficie, ad eventuali vincoli esistenti, al grado di difficoltà e di economicità delle forme di gestione consentite, al fine di meglio caratterizzare le specifiche assegnazioni, tenuto conto degli interventi che saranno proposti.

**4.** L'elenco predisposto dall'Amministrazione potrà essere aggiornato anche su richiesta avanzata dai cittadini attivi, circa l'inserimento di beni comuni e/o spazi pubblici originariamente non inseriti dall'Amministrazione stessa, una volta che la stessa abbia ritenuto meritevole di accoglimento la richiesta ed abbia verificato la sussistenza dei requisiti di cui al presente regolamento.

#### **Art. 5**

##### ***(I cittadini attivi)***

**1.** L'intervento di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani e degli spazi pubblici che saranno individuati, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti i soggetti indicati all'art. 2 senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.

**2.** I cittadini attivi potranno svolgere interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.

**3.** Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono gli accordi di collaborazione di cui al successivo articolo rappresentano, nei rapporti con il Comune, la

formazione sociale che assumerà l'impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.

4. L'efficacia degli accordi di collaborazione è condizionata alla sottoscrizione del soggetto privato o del rappresentante legale legittimato – se trattasi di organismo associativo o impresa -che assumerà l'impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni o degli spazi pubblici oggetto di collaborazione.

5. Gli accordi di collaborazione di cui al presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.

6. Gli Accordi possono consentire, qualora sia possibile, il ricorso a Lavoratori Socialmente Utili (L.S.U.).

#### **Art. 6**

##### **(Accordi di collaborazione)**

1. L'accordo di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.

2. Il **contenuto dell'accordo, nel rispetto di quanto indicato dalla Giunta comunale**, varierà in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. L'accordo, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

a) gli **obiettivi e le finalità** che la collaborazione persegue e le azioni di cura e/o di rigenerazione stabiliti;

b) la **durata** della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;

c) le **modalità di azione**, il ruolo ed i **reciproci impegni** dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;

d) le **modalità di fruizione collettiva** dei beni comuni urbani e/o degli spazi pubblici oggetto del patto;

e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e rigenerazione e di gestione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dal presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;

f) le **garanzie** a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;

g) le **eventuali forme di sostegno** messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;

h) le misure di pubblicità dell'Accordo le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione;

i) l'**eventuale collaborazione del personale comunale** nei confronti dei cittadini attivi proponenti,

j) le modalità di **vigilanza** sull'andamento della collaborazione, sulla gestione delle eventuali controversie che potrebbero insorgere durante la collaborazione stessa e l'indicazione delle eventuali conseguenze derivanti dall'inosservanza del presente regolamento o delle clausole dell'Accordo;

l) l'**eventuale utilizzo di attrezzature e mezzi comunali**, con indicazioni delle misure e i limiti necessari per stabilire responsabilità e correttezza circa l'impiego, nel rispetto delle norme sulla sicurezza;

m) le **cause di esclusione** di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole dell'Accordo, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione,

quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;

n) le **modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati**.

3. L'Accordo di collaborazione **può contemplare anche atti di mecenatismo e/o liberalità**, cui dare ampio rilievo comunicativo mediante forme di pubblicità e comunicazione dell'intervento realizzato, l'uso dei diritti di immagine, l'organizzazione di eventi e ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento che non costituisca diritti di esclusiva sul bene comune urbano. **In questo caso, comportando una sorta di "patrocinio" da parte dell'Amministrazione comunale, dovrà essere preventivamente assentito dalla Giunta Comunale.**

#### *Art. 7*

##### *(Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici)*

1. La collaborazione con i cittadini attivi può prevedere **differenti livelli di intensità** dell'intervento condiviso sui beni comuni (es. immobili comunali disponibili e in stato di inutilizzo e degrado ecc.) e/o sugli spazi pubblici ed in particolare:

- a) la cura occasionale, in concomitanza di un o più eventi/manifestazioni oggetto di patrocinio da parte dell'Amministrazione comunale;
- b) la cura occasionale su beni (spazi o edifici comunali) che necessitano di interventi urgenti di manutenzione ordinaria;
- c) la cura costante e continuativa, secondo uno specifico programma di interventi;
- d) la gestione condivisa da stabilirsi secondo calendari e modalità predeterminate;
- e) la rigenerazione, secondo un progetto/piano di intervento proposto e condiviso dall'Amministrazione .
- f) interventi di tipo tecnico, finanziario, operativo per la cura e la rigenerazione di spazi e/o edifici pubblici.

#### *Art. 8*

##### *(Promozione della creatività urbana e della fruizione temporanea)*

1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica, culturale e di promozione turistica, come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.

2. Per il perseguimento di tale finalità il Comune potrà riservare espressamente alcuni degli spazi pubblici e/o dei beni comuni individuati, secondo quanto previsto dal presente regolamento e per incentivare attività volte alla **promozione della creatività urbana e in particolare di quella giovanile e di sostenibilità ambientale**.

3. Il Comune promuove la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi pubblici e di immobili di proprietà comunale, in attesa di una destinazione d'uso definitiva. **I suddetti beni potranno essere destinati a usi temporanei per finalità di sostenibilità ambientale e/o sociale**, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto sociale, sempre nel rispetto di quanto stabilito con il presente regolamento.

## **CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale**

#### *Art. 9*

##### *(Disposizioni generali)*

1. Per favorire e promuovere le migliori relazioni tra Amministrazione Comunale ed i cittadini attivi, si precisa che, deputati alla promozione ed alla gestione delle proposte di collaborazione **è la Giunta Comunale che si avvarrà della collaborazione dei dirigenti dei singoli settori**, tenuto conto dell'ambito di loro competenza.

2. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere sempre il consenso del Comune ed essere trasfuse in apposito Accordo, approvato e sottoscritto dalle parti, e propriamente dal cittadino attivo o dal rappresentante legale delle associazioni o delle libere forme associative di cui fa parte e dal dirigente comunale competente per settore.

3. I caso in cui **vi siano più proposte di collaborazione** riguardanti **un medesimo bene** comune o un **medesimo spazio pubblico**, tra loro non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere sarà effettuata mediante procedure di tipo partecipativo e previa valutazione di un accordo condiviso tra più soggetti interessati, se possibile, e comunque nel rispetto dei criteri che saranno previamente determinati in relazione alla tipologia del bene comune e/o dello spazio pubblico interessato. A tali criteri ed alle modalità di presentazione delle relative manifestazione d'interesse sarà data adeguata pubblicità.

#### *Art. 10*

##### *(Proposte di collaborazione)*

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:

- a) la proposta di collaborazione **sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'amministrazione;**
- b) la proposta **rientri tra i-moduli di collaborazione predefiniti dall'Amministrazione** e preventivamente resi noti;
- c) **la proposta sia presentata spontaneamente** da singolo cittadino o da gruppi di cittadini attivi associati o regolarmente costituiti in imprese come specificato nell'art. 2 negli ambiti previsti dal presente regolamento.

2. Nel caso di cui alla lett. **a)** del comma 1 l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti di cura o di rigenerazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento, tenuto conto di eventuale/i atto/i di indirizzo forniti dalla Giunta Comunale.

3. Nel caso di cui alla lett. **b)** del comma 1 l'iter procedurale è definito dall'atto dirigenziale che identifica ambito, requisiti e condizioni del modulo collaborativo predefinito sulla base di appositi atti di indirizzo formulati dalla Giunta Comunale.

4. **Nel caso di cui alla lett. c) del comma 1**, il dirigente, come individuato dalla Giunta Comunale in relazione alla natura ed alla tipologia della proposta ricevuta, sarà deputato alla verifica sul futuro progetto di gestione di cui alla proposta di collaborazione, comunica al/ai proponente/i il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi conoscitivi forniti. Dovrà altresì comunicare l'elenco dei settori comunali che, in relazione al contenuto della proposta, potranno essere coinvolti nell'istruttoria.

5. **In ogni caso, sono disposte adeguate forme di pubblicità** della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.

6. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione tecnica degli uffici e degli eventuali gestori dei servizi pubblici coinvolti.

7. Il dirigente o il responsabile del procedimento del settore competente predispone, sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità acquisite, gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione e li propone al dirigente competente per materia.

8. Qualora si ritenga che **non sussistano le condizioni** tecniche o di opportunità per procedere, il responsabile del procedimento lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni e ne informa anche gli uffici coinvolti nell'istruttoria e la Giunta Comunale.

**9. La proposta di collaborazione che determini modifiche sostanziali allo stato dei luoghi o alla destinazione d'uso degli spazi pubblici sarà sottoposta al vaglio preventivo della Giunta che acquisirà i pareri necessari degli eventuali dirigenti coinvolti.**

**10. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del dirigente.**

**11. Gli Accordi di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.**

### **CAPO III - Interventi di cura e rigenerazione di spazi pubblici**

#### **Art. 11**

##### ***(Interventi di cura occasionale)***

**1. Anche la realizzazione degli interventi di cura occasionale richiede, di norma, la sottoscrizione di un Accordo semplificato di collaborazione che dovrà prevedere gli obblighi reciproci, i tempi e le relative condizioni tecniche, economiche ed operative.**

Nell'ipotesi di cura occasionale, dovrà essere specificata l'eventuale compartecipazione degli uffici comunali o dei dipendenti comunali e dovranno essere quantificati gli eventuali oneri della sicurezza, nel caso di interferenza, trattandosi di beni comunali, così come le necessarie forme di garanzia da porre in essere nel caso in cui sia consentito ai privati di utilizzare mezzi ed attrezzature di proprietà del Comune. Saranno altresì stabilite le condizioni relative all'eventuale ripartizione di responsabilità facente capo al Comune rispetto a quella in capo al/ai soggetto/i privato/i.

**2. Al fine di favorire la diffusione ed il radicamento delle pratiche di cura occasionale il Comune pubblicizza sulla rete civica gli interventi realizzati, evidenziando le aree di maggiore concentrazione degli stessi.**

#### **Art. 12**

##### ***(Gestione condivisa di spazi pubblici)***

**1 L'Accordo di collaborazione può avere ad oggetto una gestione condivisa di uno spazio pubblico, fermo restando che il relativo Accordo di collaborazione dovrà essere sottoscritto dai rappresentanti legali di tutti i gruppi interessati e dovrà disciplinare, tra le altre cose, anche i rapporti circa gli interventi, la gestione e la fruizione che faranno capo ad ogni singolo gruppo di cittadini attivi.**

**2. I cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nell'Accordo di collaborazione.**

**3. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.**

**4 Per garantire la possibilità di una gestione condivisa del medesimo bene da parte di una pluralità di cittadini attivi, il Comune può favorire anche la disponibilità dei proprietari o degli esercizi commerciali, eventualmente interessati, ad aggregarsi in associazione, consorzio, cooperativa di vicinato o comprensorio che rappresentino almeno il 66 per cento delle proprietà immobiliari o degli esercizi commerciali che insistono sullo spazio pubblico.**

#### **Art. 13**

##### ***(Interventi di rigenerazione di spazi pubblici)***

**1. L'Accordo di collaborazione può avere ad oggetto interventi di rigenerazione degli spazi pubblici che potrà realizzarsi grazie all'apporto lavorativo diretto dei cittadini coinvolti e/o grazie a un contributo economico, totale o prevalente, dei cittadini attivi. In tal caso il Comune valuta la proposta sotto il profilo tecnico e rilascia o si impegna a rilasciare le eventuali autorizzazioni prescritte dalla normativa.**

**2. Le proposte di collaborazione** che prefigurino interventi di rigenerazione dello spazio pubblico devono pervenire all'amministrazione **corredate dalla documentazione** atta a descrivere con chiarezza l'intervento che si intende realizzare. Devono in particolare essere presenti:

- a) relazione illustrativa del progetto di intervento e del conseguente eventuale programma gestionale;
- b) programma di manutenzione,
- c) tavole grafiche in scala adeguata della proposta progettuale,
- d) stima dei lavori da eseguirsi.
- e) piano economico finanziario
- f) fonti di finanziamento;
- g) i tempi programmati per gli interventi di rigenerazione, decorrenti dall'ottenimento delle autorizzazione e/o dei permessi necessari, se dovuti;
- h) tempi di durata della proposta gestionale
- i) nominativi dei referenti tecnici e dei referenti amministrativi
- j) nominato del rappresentante legale o di chi comunque rappresenta il gruppo di cittadini attivi che presentano la proposta di collaborazione
- k) indicazione circa il numero delle persone coinvolte negli interventi di rigenerazione e nelle proposte di gestione
- l) piano di sicurezza ed eventuali costi della sicurezza sul lavoro, se necessario;
- m) modalità di compartecipazione richiesta all'Amministrazione (con relativa richiesta) per gli interventi di rigenerazione
- n) eventuali forme di garanzia

**3. L'Accordo di collaborazione** può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta l'esecuzione degli interventi di rigenerazione. Per i lavori eseguiti mediante interventi di rigenerazione deve essere rispettata la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, se applicabile.

**4. L'Accordo di collaborazione può prevedere che l'Amministrazione partecipi direttamente o indirettamente** all'esecuzione degli interventi previsti. In tale ipotesi, **le modalità e le condizioni dovranno essere riportati nel relativo Accordo di collaborazione**, tenuto conto di quanto dispone la normativa applicabile.

**5. Gli interventi di rigenerazione inerenti beni culturali e paesaggistici** sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 devono essere **preventivamente sottoposti alla Soprintendenza** competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che tali interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. **Le procedure relative alle predette autorizzazioni saranno a carico del Comune.**

## **CAPO IV - Interventi di cura e rigenerazione di edifici**

### *Art. 14*

#### *(Individuazione degli edifici)*

**1. Gli interventi di rigenerazione** possono riguardare anche immobili (edifici) pubblici appartenenti al patrimonio disponibile, non più utilizzati, "in toto", per finalità istituzionali, individuati secondo l'art.4.

**2. Le proposte di collaborazione** per la rigenerazione di edifici in stato di parziale o totale disuso dovranno essere valutate sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori. Il Comune, laddove necessario, promuove il coordinamento fra le proposte presentate per il medesimo edificio o per edifici diversi.

**3. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli edifici confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati**, sentito preventivamente la Tavola per la Trasparenza, istituita con deliberazione di giunta comunale n. 88 del 19.03.2015.

#### *Art. 15*

##### *(Gestione condivisa di edifici)*

**1.** Gli Accordi di collaborazione aventi ad oggetto la cura e rigenerazione **di immobili** possono prevedere una gestione condivisa del bene da parte dei cittadini attivi, anche costituiti in associazione, consorzio, cooperativa, fondazione di vicinato o comprensorio, **a titolo gratuito** e con **permanente vincolo di destinazione** come disciplinato negli Accordi stessi.

**2.** La gestione condivisa **deve garantire la fruizione collettiva del bene** e l'apertura a tutti i cittadini disponibili a collaborare agli interventi di cura e rigenerazione del bene o alle attività di cui al comma 1.

**3.** La **durata** della gestione condivisa non deve superare normalmente n. 5 (cinque) anni.

Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile, qualora la legge lo consenta.

**4.** Gli Accordi di collaborazione disciplinano gli oneri di manutenzione e di gestione per le eventuali opere di recupero edilizio gravanti sui cittadini attivi. Eventuali miglioramenti devono essere realizzate senza oneri per l'amministrazione.

### **CAPO V Forme di sostegno**

#### *Art. 16*

##### *(Forme di sostegno - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali)*

**1.** Le attività svolte nell'ambito degli Accordi di collaborazione del presente regolamento sono considerate di particolare interesse pubblico, fermo restando **il riconoscimento delle eventuali agevolazioni possibili** ai fini tributari, demandando agli uffici competente la modifica dei regolamenti di settore, qualora sia consentito dalla legge. Le eventuali forme di sostegno riconosciute devono essere specificate nei relativi accordi di collaborazione.

**2.** Le attività svolte nell'ambito degli Accordi di collaborazione sottoscritti in attuazione del presente regolamento **si considerano tese alla più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale.**

#### *Art. 17*

##### *(Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale)*

**1.** Il Comune può mettere a disposizione dei cittadini attivi, come definiti dall'art. 2, e nei limiti delle risorse disponibili, beni strumentali, attrezzature comunali, eventuali materiali di consumo, nel caso in cui si tratti **di proposta di cura occasionale**, nonché eventuali dispositivi di protezione individuale – se disponibili - necessari per lo svolgimento delle attività. In ogni caso occorre che le modalità, i termini e le condizioni siano specificato in apposito **Accordo semplificato di collaborazione.**

**2.** Nelle **altre ipotesi di proposte di cura o di rigenerazione**, l'eventuale partecipazione del Comune sotto forma di messa a disposizione di mezzi, attrezzature dovrà essere disciplinata nell'Accordo di collaborazione di collaborazione, così come l'eventuale messa a disposizione di materiale di consumo, specificando la tipologia, la quantità massima ed il relativo valore economico.

**3.** Gli **strumenti, le attrezzature ed i dispositivi sono forniti, dietro sottoscrizione di apposito verbale di consegna**, in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

#### **Art. 18**

##### **(Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti)**

1. Negli Accordi di collaborazione può essere prevista, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, una forma di compartecipazione da parte del Comune alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani. L'entità massima della compartecipazione non potrà mai essere complessivamente superiore al 30% del costo sostenuto direttamente o indirettamente dai cittadini attivi per l'intervento oggetto dell'Accordo.
2. Nel definire **le forme di sostegno**, l'amministrazione può riconoscere contributi di carattere finanziario solo e nella misura in cui le necessità cui gli stessi sono preordinati non siano affrontabili con altre modalità di compartecipazione.
3. Ai cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle prestazioni svolte e che vengono fatte spontaneamente e a titolo gratuito **non possono essere corrisposti**, in via diretta o indiretta, **compensi di qualsiasi natura**, salvo quanto previsto per le forme di compartecipazione di cui sopra e di quanto previsto al successivo comma 6.
4. L'Accordo di collaborazione deve comunque individuare l'ammontare massimo del contributo comunale e le modalità di erogazione, come precisato negli articoli precedenti.
5. L'eventuale liquidazione del contributo, di tipo straordinario e "una tantum", è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti, da redigersi secondo quanto previsto dal presente regolamento.
6. **Le spese** che possono essere oggetto di compartecipazione, nel rispetto di quanto sopra precisato e tenuto conto di quanto previsto nello specifico Accordo di collaborazione possono essere quelle relative all'acquisto o noleggio di materiali strumentali, beni di consumo e dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività;
7. **L'erogazione delle somme dovute dall'Amministrazione comunale a titolo di compartecipazione avverrà solo a consuntivo e previa presentazione di idonea rendicontazione che dovrà essere assentita dal dirigente competente.**

#### **Art. 19**

##### **(Autofinanziamento)**

1. Il Comune agevola le forme di mecenatismo e/o di liberalità per le azioni di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse messe a disposizione e sul loro puntuale utilizzo.
2. L'Accordo di collaborazione può prevedere:
  - a) la possibilità per i cittadini attivi di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento spontaneo purché rientri in forme di mecenatismo e/o liberalità, senza il coinvolgimento né diretto né indiretto del Comune stesso.
  - b) la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini.

#### **Art. 20**

##### **(Forme di riconoscimento per le azioni realizzate)**

1. L'Accordo collaborazione, al fine di fornire **visibilità alle azioni realizzate** dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare **forme di pubblicità** quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando **una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato** e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.
3. Il Comune, al fine di promuovere la diffusione della collaborazione fra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, può favorire il

riconoscimento di vantaggi offerti dai privati a favore dei cittadini attivi quali agevolazioni, sconti e simili.

## **CAPO VI- Comunicazione, trasparenza e valutazione**

### *Art. 21*

#### *(Comunicazione collaborativa)*

- 1.** Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, **utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.**
- 2.** Il Comune riconosce nella rete civica il luogo naturale per instaurare e far crescere la conoscenza del rapporto di collaborazione con e tra i cittadini.
- 3.** Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:
  - a)** consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
  - b)** favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
  - c)** mappare i soggetti e le esperienze di cura e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

### *Art. 22*

#### *(Strumenti per favorire l'accessibilità delle opportunità di collaborazione)*

**1.** Il Comune cura la redazione e la divulgazione anche per via telematica di informazioni per le possibilità di attivare le più ampie forme di collaborazione dirette alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni, le procedure da seguire, le forme di sostegno disponibili.

### *Art. 23*

#### *(Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione)*

- 1.** La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione degli interventi e delle eventuali risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed amministrazione.
- 2.** Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nell'Accordo di collaborazione.
- 3.** La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia e propriamente ai seguenti:
  - a) chiarezza:** le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la rendicontazione è destinata;
  - b) comparabilità:** la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
  - c) periodicità:** le rendicontazioni devono essere redatte alla scadenza del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, rendicontazioni intermedie;
  - d) verificabilità:** i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di rendicontazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
- 4.** La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:

- a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
- b) azioni e servizi resi;
- c) risultati raggiunti;
- d) risorse disponibili e utilizzate.
- e) la tempistica degli interventi
- f) la proposta di gestione/riuso/fruizione posta in essere
- g) i soggetti coinvolti

5. Nella redazione del documento finale i dati quantitativi possono essere esplicitati con l'aiuto di tabelle e grafici, accompagnati da spiegazioni che ne rendano chiara l'interpretazione.

6. Il Comune sollecita i cittadini ad utilizzare strumenti multimediali, fotografici e quant'altro possa corredare la rendicontazione rendendola di immediata lettura e agevolmente fruibile.

7. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della rendicontazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti individuati coinvolgendo i cittadini, quali la pubblicazione sulla rete civica, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.

8. Il Comune e i cittadini si impegnano ad implementare tecniche di misurazione quantitativa delle esternalità positive e negative, dirette e indirette, materiali e immateriali, nonché degli impatti economici, sociali, culturali e ambientali prodotti dalle attività di collaborazione e pongono gli esiti della misurazione quantitativa alla base di un processo di valutazione volto a confermare, modificare o estinguere particolari aspetti o tipologie delle attività di collaborazione, nonché della valutazione di risultato dei soggetti preposti alla loro attuazione per conto dell'amministrazione.

## **CAPO VII- Responsabilità e vigilanza**

### *Art. 24*

#### *(Prevenzione dei rischi)*

**1. Ai cittadini attivi devono essere fornite**, sulla base delle valutazioni effettuate dai responsabili dei singoli settori comunali interessati per competenza, **informazioni sui rischi specifici esistenti** negli ambienti in cui operano per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008.

2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi, se necessari, in riferimento alla tipologia ed alla natura dell'intervento oggetto dell'accordo di collaborazione.

3. Con riferimento agli interventi di cura o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, il dirigente del settore interessato, tenuto all'attività di vigilanza, deve verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nell'Accordo di collaborazione.

**4. L'Accordo di collaborazione disciplina anche le coperture assicurative dei privati** contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi e cose connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

### *Art. 25*

#### *(Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità)*

1. L'Accordo di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani concordati tra l'amministrazione e i cittadini, le connesse responsabilità e le eventuali misure di sicurezza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura e rigenerazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

3. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e rigenerazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi **dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi**, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

#### *Art. 26*

##### *(Tentativo di conciliazione)*

1. Qualora insorgano **controversie tra le parti dell'Accordo** di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione, come disciplinato nell'Accordo stesso o avanti ad un **Comitato composto da tre membri**, qualora non sia indicato nulla nell'Accordo, dando atto che in merito alla composizione del Comitato, un membro deve essere designato dai cittadini attivi del progetto/dell'intervento interessato, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.

2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante. Se le parti non accettano, deciderà in maniera definitiva il Comitato le cui determinazioni sono da ritenersi insindacabili ed immediatamente vincolanti per le parti.

### **CAPO VIII Disposizioni finali e transitorie**

#### *Art.27*

##### *(Clausole interpretative)*

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento **devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.**

#### *Art. 28*

##### *(Monitoraggio)*

1. Il presente regolamento è soggetto a monitoraggio continuo e prevede la possibilità di modifiche ed integrazioni in seguito alla sperimentazione in campo ed agli input della cittadinanza attiva

#### *Art. 29*

##### *(Entrata in vigore )*

1. Le previsioni del presente regolamento entrano in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.